

IMPOSTE SUL REDDITO

I compensi degli amministratori

di **EVOLUTION**

Con riferimento alle considerazioni dal punto di vista civilistico è necessario distinguere come la questione viene inquadrata in maniera differente a seconda che ci si riferisca a **società di persone**, piuttosto che alle **società di capitali**.

Per quanto concerne le **società di persone**, non troviamo nella disciplina civilistica **disposizioni che regolano in modo specifico** il tema dei compensi agli amministratori.

Viene in considerazione da questo punto di vista il disposto dell'[articolo 2260 cod. civ.](#) che, nel regolamentare i **diritti e gli obblighi degli amministratori** delle società di persone, fa riferimento alle **norme sul mandato**. Tuttavia, se nel **mandato** è insita una **presunzione di onerosità**, questo **non vale** nel caso delle **società di persone**, se **tutti i soci**, come generalmente avviene, sono anche **amministratori**, ovvero, laddove questa condizione non si verifichi, sia comunque prevista una **maggiore partecipazione agli utili** proprio per remunerare anche l'attività di amministrazione svolta.

In merito alle **società di capitali** è, tuttavia, necessaria un'ulteriore distinzione tra quello che viene previsto per le **società per azioni** e le **società a responsabilità limitata**.

Per le S.p.A. i compensi degli amministratori, secondo quanto disposto dall'[articolo 2389 cod. civ.](#), sono stabiliti all'**atto della nomina** o dall'**assemblea**. Essi possono essere **costituiti in tutto o in parte** da **partecipazioni agli utili** o dall'attribuzione del **diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione**. Per la remunerazione degli **amministratori investiti di particolari cariche** è stabilita dal **consiglio di amministrazione**, sentito il parere del collegio sindacale.

Qualora lo statuto lo dovesse prevedere, l'assemblea può determinare un **importo complessivo** per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Nell'ambito delle **società a responsabilità limitata** manca invece del tutto una **disciplina dei compensi** degli amministratori, **né vi è il richiamo** alle norme che regolamentano la problematica a livello di società per azioni.

L'unica norma in materia di S.r.l. che si occupa di amministrazione è l'articolo 2475 cod. civ., rubricato "**Amministrazione della società**", che non fa però riferimento al compenso degli amministratori, così come nemmeno l'[articolo 2479, comma 2, cod. civ.](#), che attribuisce alla competenza dei soci la nomina degli amministratori, tratta la questione. Questo aspetto

non deve far propendere per una **presunta gratuità dell'incarico**, come avviene per le società di persone, ma è piuttosto l'espressione di quel principio generale che prevede che **nelle S.r.l. i soci godano della più ampia autonomia** nella determinazione delle regole di funzionamento della società.

Nel caso in cui **tutti i soci della S.r.l.** fossero allo stesso modo **amministratori della società**, la **"remunerazione" dei soci-amministratori** potrebbe anche essere rappresentata unicamente dall'**utile**.

L'attribuzione di un compenso agli amministratori può avvenire nelle **S.r.l.** mediante **semplice decisione dei soci**, ai sensi dell'[articolo 2479 cod. civ.](#), ovvero mediante una **deliberazione dei soci assunta in assemblea**, sulla base della previsione dell'[articolo 2479-bis](#).

Da un punto di vista **contabile**, il compenso spettante agli amministratori deve essere **imputato dalla società a conto economico nell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'effettiva corresponsione**.

Il componente negativo deve confluire nella **voce B.7 "Prestazioni di servizi"** del conto economico.

Dal lato fiscale, la **norma di riferimento** in materia di **deducibilità dal reddito d'impresa dei compensi agli amministratori** è rappresentata dal [comma 5, articolo 95 del Tuir](#).

In merito, la disposizione prevede che i compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali siano **deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**, applicando, quindi, il **criterio di cassa**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >